

FONDO INTEGRATIVO SANITARIO

dei **Lavoratori** delle cooperative e consorzi **agricoli**,
dei consorzi **agrari**, del settore **idraulico forestale-agrario**
degli **imbarcati** su **natanti** di **cooperative** di **pesca**
e dei dipendenti delle **aziende**
di lavorazione della **Foglia** di **tabacco secco**
allo **stato sciolto**



F.I.L.COOP. Sanitario

00187 Roma - Via Flavia, 3

Tel. 06/47824858 - 06/47825083

Fax 06/47824603

www.filcoopsanitario.it

e-mail: info@filcoopsanitario.it



FONDO INTEGRATIVO SANITARIO

dei **Lavoratori** delle cooperative e consorzi **agricoli**,
dei consorzi **agrari**, del settore **idraulico forestale-agrario**
degli **imbarcati** su **natanti** di **cooperative** di **pesca**
e dei dipendenti delle **aziende**
di lavorazione della **Foglia** di **tabacco secco**
allo **stato sciolto**



INDICE

FORMULA (A) e FORMULA (OTD)	pag. 7
Garanzia obbligatoria malattia/infortuni per:	
- Operai a tempo e determinato e indeterminato delle cooperative e consorzi agricoli e del settore idraulico forestale agrario;	
- Impiegati a tempo indeterminato del settore idraulico-forestale agrario;	
- Imbarcati a tempo indeterminato su natanti di cooperative pesca;	
- Dipendenti dalle aziende di lavorazione della foglia di tabacco secco allo stato sciolto.	
A.1) Ricovero ospedaliero	“ 7
A.1.1) Day hospital oncologico e per dialisi	“ 10
A.2) Accertamenti diagnostici extra ricovero	“ 11
A.3) Infortunio sul lavoro	“ 12
A.4) Garanzia per stati di non autosufficienza	“ 17
FORMULA (B)	“ 20
Garanzia obbligatoria malattia/infortuni per:	
- I dipendenti a tempo indeterminato dei consorzi agrari;	
- Impiegati e quadri delle cooperative e consorzi agricoli a tempo indeterminato e gli impiegati a tempo determinato con contratto superiore a 6 (sei) mesi.	
B.1) Ricovero ospedaliero	“ 20
B.1.1) Day hospital oncologico e per dialisi	“ 23
B.1.2) Intervento chirurgico ambulatoriale per dermatologia e per oculistica	“ 24
B.2) Visite specialistiche, analisi ed esami diagnostici di laboratorio	“ 25
B.3) Accertamenti diagnostici extra ricovero	“ 26
B.4) Interventi chirurgici odontoiatrici extra ricovero	“ 28
B.5) Garanzia per stati di non autosufficienza	“ 29
FORMULA (C)	“ 32
Garanzia facoltativa malattia/infortuni per tutti i dipendenti previsti nelle garanzie obbligatorie	
C.1) Ricovero ospedaliero	“ 32
C.2) Cure dentarie da infortunio	“ 34
Estratto del regolamento	“ 35
Elenco “grandi interventi chirurgici”	“ 41
Al centro del libretto “Modulo di rimborso per la richiesta di prestazioni”	

Per tutti gli iscritti vengono garantite le seguenti prestazioni assistenziali valide per l'iscritto, il coniuge o il convivente «more uxorio» ed i figli fino a 26 anni risultanti dallo stato di famiglia dell'iscritto stesso.

Qui di seguito vengono descritte le singole prestazioni e le misure delle stesse.

Avvertenza: le coperture assicurative sono soggette a limitazioni ed esclusioni che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo. Si rinvia all'estratto del regolamento del Fondo negli articoli **“termini di aspettativa”** e **“delimitazioni dell'assicurazione”** per gli aspetti di dettaglio. Le suddette coperture sono prestate con specifici scoperti, massimali e franchigie che sono di seguito riportate.

A - Garanzia obbligatoria malattia/infortuni “Formula A” e “Formula OTD”

(Operai delle cooperative e consorzi agricoli e del settore idraulico forestale-agrario; Impiegati a tempo indeterminato del settore idraulico forestale-agrario; Imbarcati a tempo indeterminato su natanti di cooperative di pesca e Dipendenti dalle aziende di lavorazione della foglia di tabacco secco allo stato sciolto.)

Prestazioni sanitarie a seguito di malattia / infortunio

A.1) RICOVERO OSPEDALIERO

Il F.I.L.COOP. Sanitario garantisce in caso di “ricovero comportante intervento chirurgico”, effettuato in Istituto di cura pubblico o privato, **di day hospital chirurgico** oppure in caso di “ricovero senza intervento chirurgico” **che comporti un pernottamento continuativo superiore a 6 (sei) giorni:**

- a)** Il rimborso delle spese effettivamente sostenute dall'iscritto per se stesso o per i propri familiari per:
- gli accertamenti diagnostici e le visite specialistiche effettuati nei 90 (novanta) giorni precedenti purché resi necessari dalla malattia e/o infortunio che ha determinato il ricovero;
 - le spese per gli onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'assistente, dell'anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento (risultante dal referto operatorio), per i diritti di sala operatoria e per il materiale di intervento (ivi compresi gli apparecchi protesici o terapeutici applicati durante l'intervento);
 - prestazioni mediche ed infermieristiche, consulenze medico-specialistiche, trattamenti fisioterapici e riabilitativi, medicinali, esami e accertamenti diagnostici durante il periodo di ricovero;
 - rette di degenza (non sono comprese in garanzia le spese voluttuarie);
 - le rette di vitto e pernottamento dell'accompagnatore, fino alla concorrenza di **Euro 52,00** (cinquantadue/00) giornalieri, all'interno dell'Istituto di cura o sostenute fuori della struttura sanitaria nel caso di documentata impossibilità di questa a fornire la ricezione alberghiera;
 - il trasporto urgente all'Istituto di cura e viceversa;

- gli esami, gli accertamenti diagnostici, le visite specialistiche, i trattamenti fisioterapici e le cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera), effettuati nei 120 (centoventi) giorni successivi purché resi necessari dalla malattia e/o infortunio che ha determinato il ricovero.

Nell'ambito di questo punto vengono comprese le biopsie, anche se effettuate in Day Hospital o in ambulatorio. In assenza di spese verrà riconosciuta un'indennità di **Euro 45,00** per un massimo di 50 (cinquanta) giorni per anno assicurativo e per persona.

Tali garanzie vengono prestate entro i seguenti limiti:

- **Formula A: Euro 6.200,00** (seimiladuecento/00) da ritenersi come disponibilità unica per ciascun anno assicurativo e per nucleo familiare assicurato per gli operai a tempo indeterminato delle cooperative e consorzi agricoli, gli impiegati e operai a tempo indeterminato del settore idraulico forestale-agrario, gli imbarcati a tempo indeterminato su natanti di cooperative di pesca ed i dipendenti a tempo indeterminato dalle aziende di lavorazione della foglia di tabacco secco allo stato sciolto.
- **Formula OTD: Euro 4.000,00** (quattromila/00) da ritenersi come disponibilità unica per ciascun anno assicurativo e per nucleo familiare assicurato per i dipendenti a tempo determinato dalle aziende di lavorazione della foglia di tabacco secco allo stato sciolto e per gli operai a tempo determinato, con garanzia occupazionale di 151 (centocinquantuno) giornate annue, delle cooperative e consorzi agricoli e del settore idraulico forestale-agrario.

N.B.:

- 1) Qualora l'Isritto si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale la garanzia varrà, per le eventuali spese o eccedenze di spese rimaste a suo carico, nella misura del 100%;
- 2) Qualora l'Isritto ritenga di non avvalersi del Servizio Sanitario Nazionale, e scelga di ricoverarsi in Istituto di cura privato oppure in reparto non convenzionato di un ospedale pubblico, il F.I.L.COOP. Sanitario rimborserà le spese descritte al punto "a" nella misura dell'80% di quelle effettivamente sostenute e documentate. I capitali massimi disponibili per ciascun anno e per ogni nucleo familiare sono quelli sopra indicati.

Esempio: Un operaio nostro Iscritto a seguito di un infortunio, regolarmente indennizzabile, riporta la lesione del menisco al ginocchio destro. Decide di farsi operare dal medico di sua fiducia presso un Istituto di cura privato.

All'atto delle dimissioni l'Iscritto paga **Euro 4.000,00** (quattromila/00) a fronte dell'intervento subito.

Il rimborso delle spese sostenute viene così effettuato:

A **Euro 4.000,00** (quattromila/00) si applica lo scoperto del 20%, che ammonta a **Euro 800,00** (ottocento/00); l'Iscritto riceverà **Euro 3.200,00** (tremiladuecento/00).

- b)** Nel caso in cui il ricovero e le spese sanitarie conseguenti siano a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale, **e non venga pertanto richiesto alcun rimborso in base al precedente punto “a”**, il F.I.L.COOP. Sanitario corrisponderà per ciascuna giornata di degenza, per un massimo di 50 (cinquanta) pernottamenti per persona all'anno e per ciascun ricovero, un rimborso forfettario di **Euro 45,00** (quarantacinque/00).

Esempio: Un operaio nostro Iscritto a seguito di una malattia oncologica subisce un ricovero “senza intervento chirurgico”, a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale, per un periodo totale di 13 (tredici) giorni [12 (dodici) pernottamenti].

Il rimborso della diaria ospedaliera viene così calcolata:

- **Euro 45,00** (quarantacinque/00) × 12 (dodici) = Euro 540,00 (cinquecentoquaranta/00).
- c)** Il rimborso delle spese sostenute per il trasporto della salma al luogo di tumulazione e le spese funerarie in caso di decesso conseguente a ricovero, in ambulanza durante il tragitto verso il pronto soccorso o conseguente ad infortunio sul lavoro, entro il limite di:
- **Formula A: Euro 2.600,00** (duemilaseicento/00) per gli operai a tempo indeterminato delle cooperative e consorzi agricoli, gli impiegati e operai a tempo indeterminato del settore idraulico forestale-agrario, gli

imbarcati a tempo indeterminato su natanti di cooperative di pesca ed i dipendenti a tempo indeterminato dalle aziende di lavorazione della foglia di tabacco secco allo stato sciolto.

- **Formula OTD: Euro 1.800,00** (milleottocento/00) per i dipendenti a tempo determinato dalle aziende di lavorazione della foglia di tabacco secco allo stato sciolto e per gli operai a tempo determinato, con garanzia occupazionale di 151 (centocinquantuno) giornate annue, delle cooperative e consorzi agricoli e del settore idraulico forestale-agrario.

A.1.1) DAY HOSPITAL ONCOLOGICO E PER DIALISI

Il F.I.L.COOP. Sanitario garantisce in caso di Day Hospital medico e prestazioni terapeutiche ambulatoriali (in entrambi i casi esclusivamente per cure oncologiche e per dialisi) a seguito di:

- chemioterapia;
- radioterapia;
- cobaltoterapia;
- dialisi;

Il rimborso delle spese effettivamente sostenute dall'Iscritto per se stesso o per i propri familiari per:

- gli accertamenti diagnostici e le visite specialistiche effettuati nei 90 (novanta) giorni precedenti purché resi necessari dalla malattia che ha determinato il day hospital/regime ambulatoriale;
- prestazioni mediche ed infermieristiche, consulenze medico-specialistiche, trattamenti fisioterapici e riabilitativi, medicinali, esami e accertamenti diagnostici durante il day hospital/regime ambulatoriale;
- rette di degenza (non sono comprese in garanzia le spese voluttuarie);
- gli esami, gli accertamenti diagnostici, le visite specialistiche, i trattamenti fisioterapici e le cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera), effettuati nei 120 (centoventi) giorni successivi purché resi necessari dalla malattia che ha determinato il day hospital/regime ambulatoriale.

Tali garanzie vengono prestate entro i limiti specificati nel punto **“A.1 ricovero**

ospedaliero” alla lettera “a” oppure, in assenza di spese, verrà riconosciuta la diaria giornaliera di **Euro 45,00** (quarantacinque/00) per un massimo di 50 (cinquanta) giorni per ciascun anno assicurativo e per persona

A.2) ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI EXTRA RICOVERO

Il F.I.L.COOP. Sanitario garantisce il rimborso per ciascuna delle seguenti prestazioni:

- | | |
|--------------------------|---------------------------------|
| • Angiografia; | • Mammografia; |
| • Chemioterapia; | • Risonanza magnetica nucleare; |
| • Cobaltoterapia; | • Scintigrafia; |
| • Dialisi; | • Tac; |
| • Elettroencefalografia; | • Telecuore; |

Tali garanzie vengono prestate per ogni anno assicurativo e per ciascun nucleo familiare entro i seguenti limiti:

- **Formula A: Euro 1.050,00** (millecinquanta/00) con una deduzione del 20% e con il minimo non indennizzabile di **Euro 52,00** (cinquantadue/00) su ogni prestazione per gli operai a tempo indeterminato delle cooperative e consorzi agricoli, gli impiegati e operai a tempo indeterminato del settore idraulico forestale-agrario, gli imbarcati a tempo indeterminato su natanti di cooperative di pesca ed i dipendenti a tempo indeterminato dalle aziende di lavorazione della foglia di tabacco secco allo stato sciolto.



- **Formula OTD: Euro 700,00** (settecento/00) con una deduzione del 25% e con il minimo non indennizzabile di **Euro 70,00** (settanta/00) su ogni prestazione per i dipendenti a tempo determinato dalle aziende di lavorazione della foglia di tabacco secco allo stato sciolto e per gli operai a tempo determinato, con garanzia occupazionale di 151 (centocinquantuno) giornate annue, delle cooperative e consorzi agricoli e del settore idraulico forestale-agrario.

Esempio: Un operaio nostro Iscritto a seguito di un infortunio, regolarmente indennizzabile, riporta una sospetta lesione del legamento crociato anteriore sinistro. Per accertare l'eventuale lesione effettua una Risonanza Magnetica Nucleare presso un laboratorio ospedaliero.

La spesa da lui sostenuta è pari a **Euro 400,00** (quattrocento/00) che viene pagata dall'Iscritto stesso.

Il F.I.L.COOP. Sanitario rimborserà all'Iscritto la cifra di **Euro 320,00** (trecentoventi/00) in quanto viene applicato lo scoperto del 20% [(**Euro 80,00** (ottanta/00))].

N.B.: qualora la spesa sostenuta sia inferiore e/o uguale a **Euro 260,00** (duecentosessanta/00) per la "**Formula A**" e di **Euro 280,00** (duecentoottanta/00) per la "**Formula OTD**"; verrà applicata, per ciascun accertamento diagnostico, la franchigia dell'importo di **Euro 52,00** (cinquantadue/00) per la "**Formula A**" e di **Euro 70,00** (settanta/00) per la "**Formula OTD**" in quanto lo scoperto del 20% e del 25% non raggiungono il relativo minimo non indennizzabile.

A.3) INFORTUNIO SUL LAVORO

(Garanzia prevista per i soli iscritti titolari, esclusi i familiari)

OGGETTO DELLA GARANZIA

Per infortunio sul lavoro si intende l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili e che l'assicurato subisce nello svolgimento delle attività professionali principali.

PERSONE ASSICURATE

La copertura assicurativa è valida per tutti gli Iscritti al F.I.L.COOP. Sanitario

titolari di polizza (sono esclusi i familiari), di età compresa tra 18 e 70 anni, che rispondono ai criteri di accettazione medica esposti all'articolo "condizioni di assicurabilità".

SOMMA ASSICURATA

a) In caso di trattamenti fisioterapici:

- **Formula A: Euro 600,00** (seicento/00) con una deduzione del 20% e con il minimo non indennizzabile di **Euro 50,00** (cinquanta/00) per fattura/persona per gli operai a tempo indeterminato delle cooperative e consorzi agricoli, gli impiegati e operai a tempo indeterminato del settore idraulico forestale-agrario, gli imbarcati a tempo indeterminato su natanti di cooperative di pesca ed i dipendenti a tempo indeterminato dalle aziende di lavorazione della foglia di tabacco secco allo stato sciolto.
- **Formula OTD: Euro 250,00** (duecentocinquanta/00) con una deduzione del 20% e con il minimo non indennizzabile di **Euro 50,00** (cinquanta/00) per fattura/persona per i dipendenti a tempo determinato dalle aziende di lavorazione della foglia di tabacco secco allo stato sciolto e per gli operai a tempo determinato, con garanzia occupazionale di 151 (centocinquantuno) giornate annue, delle cooperative e consorzi agricoli e del settore idraulico forestale-agrario.

N.B.: Qualora l'Iscritto si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale il Fondo Rimborserà integralmente i ticket sanitari.

b) In caso di morte:

- **Formula A: Euro 18.100,00** (diciottomilacento/00) per gli operai a tempo indeterminato delle cooperative e consorzi agricoli, gli impiegati e operai a tempo indeterminato del settore idraulico forestale-agrario, gli imbarcati a tempo indeterminato su natanti di cooperative di pesca ed i dipendenti a tempo indeterminato dalle aziende di lavorazione della foglia di tabacco secco allo stato sciolto.
- **Formula OTD: Euro 12.500,00** (dodicimilacinquecento/00) per i dipendenti a tempo determinato dalle aziende di lavorazione della foglia di tabacco secco allo stato sciolto e per gli operai a tempo determinato, con garanzia occupazionale di 151 (centocinquantuno) giornate annue, delle cooperative e consorzi agricoli e del settore idraulico forestale-agrario.

c) In caso di invalidità permanente:

- **Formula A:** fino a **Euro 18.100,00** (diciottomilacenti/00) per gli operai a tempo indeterminato delle cooperative e consorzi agricoli, gli impiegati e operai a tempo indeterminato del settore idraulico forestale-agrario, gli imbarcati a tempo indeterminato su natanti di cooperative di pesca ed i dipendenti a tempo indeterminato dalle aziende di lavorazione della foglia di tabacco secco allo stato sciolto, con una franchigia relativa del 19%.
- **Formula OTD:** fino a **Euro 12.500,00** (dodicimilacinquecento/00) per i dipendenti a tempo determinato dalle aziende di lavorazione della foglia di tabacco secco allo stato sciolto e per gli operai a tempo determinato, con garanzia occupazionale di 151 (centocinquanteuno) giornate annue, delle cooperative e consorzi agricoli e del settore idraulico forestale-agrario, con una franchigia relativa del 19%.

Esempio:

TABELLA				
% invalidità grado invalidità	importo singolo	importo calcolato	importo liquidato	Massimale
20	181,00	3.620,00	3.620,00	18.100,00
60	181,00	10.860,00	10.860,00	18.100,00
61	181,00	11.041,00	18.100,00	18.100,00

CONDIZIONI DI ASSICURABILITÀ

Per il solo lavoratore Iscritto (questa prestazione non vale per i familiari a carico) viene prevista una copertura a seguito d'infortunio sul lavoro, comprovati dal certificato di Pronto Soccorso e dalla copia di denuncia infortunio del datore di lavoro all'INAIL, oppure esclusivamente per fini riabilitativi, a seguito di una delle patologie o interventi chirurgici di seguito elencati:

- Ictus;
- Infarto;
- Ernia del disco;
- Interventi di stabilizzazione della colonna vertebrale;
- Artroprotesi d'anca;
- Protesi ginocchio;
- Patologie polmonari;

Tale garanzia è articolata come segue:

- 1) Nel caso in cui i trattamenti fisioterapici, esclusivamente a fini riabilitativi, siano prescritti dal medico “di base” o dallo specialista (la cui specializzazione sia inerente alla patologia denunciata) ed effettuati da personale medico o paramedico abilitato in terapia della riabilitazione (il cui titolo dovrà essere comprovato dal documento di spesa) il F.I.L.COOP. Sanitario rimborserà le prestazioni erogate entro i limiti specificati nel precedente punto “a”.

Non rientrano in garanzia prestazioni effettuate presso palestre, club ginnico-sportivi, studi estetici, alberghi salute, medical hotel, centri benessere anche se con annesso centro medico.

Esempio: Un operaio nostro Iscritto a seguito di un infortunio sul lavoro, regolarmente indennizzabile, si deve sottoporre a cicli di fisioterapia riabilitativa.

La fisioterapia avrà un costo di **Euro 450,00** (quattrocentocinquanta/00).

Il F.I.L.COOP. Sanitario applicherà lo scoperto del 20% e pertanto all'Isritto verranno rimborsati **Euro 360,00** (trecentosessanta/00).

N.B.: qualora la spesa sostenuta sia inferiore e/o uguale a **Euro 250,00** (duecentocinquanta/00) verrà applicata, per ciascun ciclo di cure, la franchigia dell'importo di **Euro 50,00** (cinquanta/00) in quanto lo scoperto del 20% non raggiunge il minimo non indennizzabile.

- 2) Nel caso in cui la percentuale di invalidità permanente accertata sia superiore al 19% verrà corrisposto un indennizzo dal primo punto di invalidità riportato alla percentuale di invalidità, fermo restando che nulla sarà dovuto per percentuali da 0 a 19%. Per gli infortuni che comportino dei postumi di invalidità superiori al 60% verrà liquidato il massimale di invalidità permanente al 100%.

L'indennità per invalidità permanente sarà liquidata in base alle percentuali stabilite dalla “tabella delle valutazioni del grado percentuale invalidità permanente - agricoltura”, attenendosi per la liquidazione alla valutazione effettuata dall'INAIL e nei limiti del massimale specificato nel precedente punto “c”.

La copertura assicurativa comprende inoltre:

- a)** Infortunio “in itinere”: gli infortuni che colpiscono gli assicurati durante il tempo strettamente necessario per compiere il percorso per via ordinaria dall'abitazione al luogo di lavoro e viceversa con l'uso dei normali mezzi di locomozione;
- b)** Mancinismo: nei confronti delle persone affette da mancinismo, le percentuali di invalidità previste per l'arto superiore destro e la mano destra, varranno per l'arto superiore sinistro e la mano sinistra e viceversa;
- c)** Supervalutazione dell'invalidità permanente: in caso di infortunio che comporti le seguenti invalidità il risarcimento del F.I.L.COOP. Sanitario sarà il doppio di quello di base:
 - sordità completa bilaterale;
 - cecità completa;
 - perdita anatomica funzionale di almeno un arto superiore od inferiore nonché la perdita completa anatomica funzionale delle dita di una mano.

1° esempio: Un operaio nostro Iscritto rimane coinvolto in un grave infortunio sul lavoro:

Invalidità permanente accertata: 30%

Indennizzo da liquidare 30% (la franchigia relativa del 19% si azzerà), quindi il calcolo è:

Formula A: Euro 18.100,00 (diciottomilacento/00) $\times$ 30% = **Euro 5.430,00** (cinquemilaquattrocentotrenta/00);

Formula OTD: Euro 12.500,00 (dodicimilacinquecento/00) $\times$ 30% = **Euro 3.750,00** (tremilasettecentocinquanta/00).

2° esempio: Un operaio nostro Iscritto rimane coinvolto in un infortunio sul lavoro:

Invalidità permanente accertata: 10%

Non viene liquidato alcun indennizzo in quanto l'invalidità permanente accertata risulta inferiore alla franchigia del 19% prevista dal regolamento del F.I.L.COOP. Sanitario

A.4) GARANZIA PER STATI DI NON AUTOSUFFICIENZA (Garanzia prevista per i soli iscritti titolari, esclusi i familiari)

OGGETTO DELLA GARANZIA

Il F.I.L.COOP.Sanitario garantisce il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per un valore massimo corrispondente alla somma garantita all'Isritto quando questi si trovi, in un momento successivo alla data di decorrenza della polizza, in uno stato di non autosufficienza come indicato al successivo articolo "definizione dello stato di non autosufficienza", ed a condizione che tale stato di non autosufficienza sia stato originato da una delle seguenti patologie:

- Alzheimer;
- Ictus;
- Parkinson;
- Sclerosi Multipla;
- SLA;
- oppure sia stato originato da un Infortunio sul lavoro;

PERSONE ASSICURATE

La copertura assicurativa è valida per tutti gli Isritti al F.I.L.COOP. Sanitario titolari di polizza (sono esclusi i familiari), di età compresa tra 18 e 70 anni, che rispondono ai criteri di accettazione medica esposti all'articolo "condizioni di assicurabilità".

CONDIZIONI DI ASSICURABILITÀ

Ai fini dell'operatività della garanzia gli Isritti, al momento della data di effetto della propria copertura assicurativa, non devono rientrare in una delle seguenti condizioni di non assicurabilità:

- 1)** avere attualmente bisogno dell'aiuto di un terzo per compiere uno o più degli atti seguenti: spostarsi, lavarsi, vestirsi, nutrirsi;
- 2)** aver diritto, aver richiesto, o percepire una pensione di invalidità, o una rendita per incapacità permanente che corrisponda ad un livello di incapacità superiore al 25%;
- 3)** presentare malattie, postumi di malattie o di infortuni precedenti, che limitino le capacità fisiche o mentali nella vita quotidiana o nella vita professionale;

- 4) essere affetti dalla malattia di Alzheimer, di Parkinson e Parkinsonismi, dalla sclerosi a placche, dalla sclerosi laterale amiotrofica, da demenze su base vascolare acute e croniche o da diabete complicato da neuropatie e/o angiopatie o da ipertensione non controllata (intendendosi per tale quelle forme particolari di ipertensione che, nonostante l'assunzione di farmaci ipertensivi, mantengono valori di pressione particolarmente elevati sui quali non è possibile intervenire clinicamente) o controllabile solo con l'assunzione di almeno 3 farmaci.

SOMMA ASSICURATA

Il rimborso massimo garantito, nel caso in cui l'Iscritto si trovi nelle condizioni indicate al successivo articolo "definizione dello stato di non autosufficienza", corrisponde a:

- **Formula A: Euro 400,00** (quattrocento/00) mensili, per una durata massima di 2 (due) anni, per gli operai a tempo indeterminato delle cooperative e consorzi agricoli, gli impiegati e operai a tempo indeterminato del settore idraulico forestale-agrario, gli imbarcati a tempo indeterminato su natanti di cooperative di pesca ed i dipendenti a tempo indeterminato dalle aziende di lavorazione della foglia di tabacco secco allo stato sciolto.
- **Formula OTD: Euro 250,00** (duecentocinquanta/00) mensili, per una durata massima di 2 (due) anni, per i dipendenti a tempo determinato dalle aziende di lavorazione della foglia di tabacco secco allo stato sciolto e per gli operai a tempo determinato, con garanzia occupazionale di 151 (centocinquantuno) giornate annue, delle cooperative e consorzi agricoli e del settore idraulico forestale-agrario.

DEFINIZIONE DELLO STATO DI NON AUTOSUFFICIENZA

Come previsto dall'articolo "oggetto della garanzia", solo nel caso in cui lo stato di non autosufficienza sia stato originato esclusivamente da una delle seguenti patologie: Sclerosi Multipla, Ictus, Alzheimer, SLA, Parkinson, infortunio sul lavoro, viene riconosciuto in stato di non autosufficienza l'Iscritto il cui stato di salute venga giudicato "consolidato" e che si trovi nell'impossibilità fisica totale e permanente di potere effettuare da solo almeno tre dei quattro atti ordinari della vita:

- soddisfare la propria igiene personale (capacità di lavarsi da soli in modo da mantenere un livello ragionevole di igiene personale);
- nutrirsi (capacità di consumare cibo già cucinato e reso disponibile);

- spostarsi (capacità di muoversi da una stanza ad un'altra all'interno della residenza abituale, anche con utilizzo di ogni tipo di ausilio);
- vestirsi (capacità di indossare e togliersi correttamente gli abiti, le apparecchiature o gli arti artificiali);

e necessiti in modo costante:

- dell'assistenza di un terzo che compia i servizi di cura a domicilio;
- di sorveglianza medica e di trattamenti di mantenimento prestati in regime di ricovero di lunga degenza.

Viene altresì riconosciuto in stato di non autosufficienza l'Iscritto che sia affetto da demenza senile invalidante o dalla malattia di Alzheimer; accertata da un referto medico redatto successivamente all'esame dei risultati di test psicotecnici effettuati da un neuropsichiatra (test Mini Mental Status Esame di Folstein) e necessiti in modo costante:

- di un soggiorno in ospedale psichiatrico riconosciuto dal Servizio Sanitario Nazionale;
- dell'assistenza di un terzo che compia i servizi di cura a domicilio.

1° esempio: *Un impiegato nostro Iscritto, a seguito di una malattia, perde completamente la vista da entrambi gli occhi. Questo fatto però non gli impedisce di continuare a compiere in maniera autonoma le attività ordinarie della vita quotidiana (lavarsi, vestirsi, spostarsi, nutrirsi), e pertanto la situazione in cui si trova a seguito della perdita totale della vista non giustifica l'attivazione della copertura assicurativa per "stati di non autosufficienza".*

2° esempio: *Un operaio nostro Iscritto rimane vittima di un incidente stradale particolarmente grave, che lo costringe ad uno stato tale da aver costantemente bisogno dell'assistenza di un'altra persona per effettuare servizi di cura al domicilio. Questo fatto gli impedisce oggettivamente di compiere in maniera autonoma l'attività ordinarie della vita quotidiana (lavarsi, vestirsi, spostarsi, nutrirsi). In conseguenza di ciò si trova inoltre a dover sostenere spese sanitarie per visite specialistiche, accertamenti diagnostici, prestazioni fisioterapiche.*

Il F.I.L.COOP.Sanitario rimborserà all'Iscritto sia le spese sanitarie da lui sostenute che le spese necessarie per il compenso di una badante, sempreché giustificate da apposita fattura, in base a quanto disposto nella presente sezione A.4.

**B - Garanzia obbligatoria malattia/infortuni – “Formula B”
(DIPENDENTI DEI CONSORZI AGRARI E IMPIEGATI
E QUADRI DELLE COOPERATIVE E CONSORZI AGRICOLI
A TEMPO INDETERMINATO E GLI IMPIEGATI A TEMPO
DETERMINATO CON CONTRATTO SUPERIORE A 6 MESI)**

Prestazioni sanitarie a seguito di malattia / infortunio

B.1) RICOVERO OSPEDALIERO

- a)** il F.I.L.COOP. Sanitario garantisce in caso di “ricovero comportante intervento chirurgico”, di day hospital chirurgico, parto non cesareo e aborto naturale oppure in caso di “ricovero senza intervento chirurgico” che comporti un pernottamento continuativo superiore a 6 (sei) giorni effettuato in Istituto di cura pubblico o privato, in conseguenza di infortunio, di malattia o di parto, il rimborso per:
- gli accertamenti diagnostici e le visite specialistiche effettuati nei 90 (novanta) giorni precedenti purché resi necessari dalla malattia e/o infortunio che ha determinato il ricovero;
 - le spese per gli onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'assistente, dell'anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento (risultante dal referto operatorio), per i diritti di sala operatoria e per il materiale di intervento (ivi compresi gli apparecchi protesici o terapeutici applicati durante l'intervento);
 - prestazioni mediche ed infermieristiche, consulenze medico-specialistiche, trattamenti fisioterapici e riabilitativi, medicinali, esami e accertamenti diagnostici durante il periodo di ricovero/intervento;
 - rette di degenza (non sono comprese in garanzia le spese voluttuarie);
 - le rette di vitto e pernottamento dell'accompagnatore, fino alla concorrenza di **Euro 52,00** (cinquantadue/00) giornalieri, all'interno dell'Istituto di cura o sostenute fuori della struttura sanitaria nel caso di documentata impossibilità di questa a fornire la ricezione alberghiera;
 - il trasporto urgente all'Istituto di cura e viceversa;
 - gli esami, gli accertamenti diagnostici, le visite specialistiche, i trattamenti fisioterapici e le cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera),

effettuati nei 120 (centoventi) giorni successivi purché resi necessari dalla malattia e/o infortunio che ha determinato il ricovero;

- le spese conseguenti al parto non cesareo ed aborto naturale ferme le carenze previste ma con un limite di risarcimento di **Euro 1.050,00** (millecinquanta/00) per anno e per nucleo familiare assicurato e con l'applicazione di uno scoperto del 25% oppure, in sostituzione, verrà riconosciuta la diaria ospedaliera a partire dal primo pernottamento.

Nell'ambito di questo punto vengono comprese le biopsie, anche se effettuate in Day Hospital o in ambulatorio. In assenza di spese verrà riconosciuta un'indennità di **Euro 52,00** (cinquantadue/00) per un massimo di 50 (cinquanta) giorni per anno assicurativo e per persona

Tali garanzie vengono prestate entro i seguenti limiti:

Euro 9.000,00 (novemila/00) da ritenersi come disponibilità unica per ciascun anno assicurativo e per nucleo familiare assicurato.

N.B.:

- 1) Qualora l'Iscritto si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale la garanzia varrà, per le eventuali spese o eccedenze di spese rimaste a suo carico, nella misura del 100%;
- 2) Qualora l'Iscritto ritenga di non avvalersi del Servizio Sanitario Nazionale, e scelga di ricoverarsi in Istituto di cura privato oppure in reparto non convenzionato di un ospedale pubblico, il F.I.L.COOP. Sanitario rimborserà le spese descritte al punto "a" nella misura del 70% di quelle effettivamente sostenute e documentate. I capitali massimi disponibili per ciascun anno e per ogni nucleo familiare sono quelli sopra indicati.

1° esempio: Un impiegato nostro Iscritto a seguito di un infortunio, regolarmente indennizzabile, riporta la lesione del menisco al ginocchio destro. Decide di farsi operare dal medico di sua fiducia presso un Istituto di cura privato.

All'atto delle dimissioni l'Iscritto paga **Euro 8.000,00** (ottomila/00) a fronte dell'intervento subito.

Il rimborso delle spese sostenute viene così effettuato:

A **Euro 8.000,00** (ottomila/00) si applica lo scoperto del 30% che ammonta a **Euro 2.400,00** (duemilaquattrocento/00), l'Iscritto riceverà **Euro 5.600,00** (cinquemilaseicento/00).

2° esempio: Un'impiegata nostra Iscritta, a seguito di una malattia oncologica, si deve sottoporre a cicli di chemioterapia, successivi ad un ricovero avvenuto per asportazione di neoplasia alla mammella, che è a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale. Le terapie devono essere effettuate dopo la dimissione dal ricovero ed entro 90 (novanta) giorni dalla cessazione del ricovero stesso.

I cicli avranno un costo unitario di **Euro 1.000,00** (mille/00) e saranno 2 (due).

Il F.I.L.COOP. Sanitario applicherà, su ciascun ciclo, lo scoperto del 30% previsto nell'ambito dell'area "intervento chirurgico effettuato in Istituto di cura pubblico o privato, in conseguenza di infortunio, di malattia o di parto". Pertanto all'Iscritto verranno rimborsati **Euro 700,00** (settecento/00) per ciascun ciclo di cure.

- b)** Nel caso in cui il ricovero e le spese sanitarie conseguenti siano a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale, **e non venga pertanto richiesto alcun rimborso in base al precedente punto "a"**, il F.I.L.COOP. Sanitario corrisponderà per ciascuna giornata di degenza, per un massimo di 120 (centoventi) pernottamenti per persona all'anno e per ciascun ricovero, un rimborso forfettario di **Euro 52,00** (cinquantadue/00).

Esempio: Un operaio nostro Iscritto a seguito di una malattia oncologica subisce un "ricovero comportante intervento chirurgico" a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale, per un periodo totale di 11 (undici) giorni [10 (dieci) pernottamenti].

Il rimborso della diaria ospedaliera viene così calcolata:

Euro 52,00 (cinquantadue/00) × 10 (dieci) = **Euro 520,00** (cinquecento/00).

- c)** Il rimborso delle spese sostenute, entro il limite di **Euro 2.600,00** (duemilaseicento/00), per il trasporto della salma al luogo di tumulazione e le

spese funerarie in caso di decesso conseguente a ricovero, in ambulanza durante il tragitto verso il pronto soccorso o conseguente ad infortunio sul lavoro.

B.1.1) DAY HOSPITAL ONCOLOGICO E PER DIALISI

Il F.I.L.COOP Sanitario garantisce in caso di Day Hospital medico e prestazioni terapeutiche ambulatoriali (in entrambi i casi esclusivamente per cure oncologiche e per dialisi) a seguito di:

- chemioterapia;
- radioterapia;
- cobaltoterapia;
- dialisi;

a) Il rimborso delle spese effettivamente sostenute dall'Isritto per se stesso o per i propri familiari per:

- gli accertamenti diagnostici e le visite specialistiche effettuati nei 90 (novanta) giorni precedenti purché resi necessari dalla malattia che ha determinato il day hospital/regime ambulatoriale;
- prestazioni mediche ed infermieristiche, consulenze medico-specialistiche, trattamenti fisioterapici e riabilitativi, medicinali, esami e accertamenti diagnostici durante il day hospital/regime ambulatoriale;
- rette di degenza (non sono comprese in garanzia le spese voluttuarie);
- gli esami, gli accertamenti diagnostici, le visite specialistiche, i trattamenti fisioterapici e le cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera), effettuati nei 120 (centoventi) giorni successivi purché resi necessari dalla malattia che ha determinato il day hospital/regime ambulatoriale.

Tali garanzie vengono prestate entro i limiti specificati nel punto **“B.1 ricovero ospedaliero”** alla lettera **“a”** oppure, in assenza di spese, verrà riconosciuta la diaria giornaliera di **Euro 52,00** (cinquantadue/00) per un massimo di 50 (cinquanta) giorni per anno assicurativo e per persona.

B.1.2) INTERVENTO CHIRURGICO AMBULATORIALE PER DERMATOLOGIA E PER OCULISTICA

Il F.I.L.COOP. Sanitario garantisce in caso di intervento chirurgico ambulatoriale, conseguente a patologie dermatologiche ed oculistiche, il rimborso delle spese effettivamente sostenute dall'Isritto per se stesso o per i propri familiari per:

- gli accertamenti diagnostici e le visite specialistiche effettuati nei 90 (novanta) giorni precedenti purché resi necessari dalla malattia e/o infortunio che ha determinato l'intervento;
- le spese per gli onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'assistente, dell'anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento (risultante dal referto operatorio), per i diritti di sala operatoria e per il materiale di intervento (ivi compresi gli apparecchi protesici o terapeutici applicati durante l'intervento);
- prestazioni mediche ed infermieristiche, consulenze medico-specialistiche, trattamenti fisioterapici e riabilitativi, medicinali, esami e accertamenti diagnostici nel giorno dell'intervento;
- gli esami, gli accertamenti diagnostici, le visite specialistiche, i trattamenti fisioterapici e le cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera), effettuati nei 120 (centoventi) giorni successivi purché resi necessari dalla malattia e/o infortunio che ha determinato l'intervento.

Tali garanzie vengono prestate entro i limiti specificati nel punto **“B.I ricovero ospedaliero”** alla lettera **“a”** oppure, in assenza di spese, verrà riconosciuta la diaria giornaliera di **Euro 52,00** (cinquantadue/00) per un massimo di 50 (cinquanta) giorni per anno assicurativo e per persona.

N.B.:

- 1)** In caso di interventi ambulatoriali per prestazioni di dermatologia la garanzia opererà in presenza di situazioni patologiche refertate dallo specialista che esegue la prestazione (esempio: esame istologico per i nei, ecc.);
- 2)** In caso di intervento per la correzione della miopia tramite metodica laser, la garanzia opererà in presenza di un difetto della capacità visiva risultante dallo specchietto dell'oculista il quale dovrà riportare l'indicazione del numero delle diottrie.

B.2) VISITE SPECIALISTICHE, ANALISI ED ESAMI DIAGNOSTICI DI LABORATORIO

Il F.I.L.COOP.Sanitario garantisce il rimborso fino alla concorrenza di complessive **Euro 1.050,00** (millecinquanta/00), da ritenersi come disponibilità unica per ciascuno anno assicurativo e per nucleo familiare assicurato, delle spese sanitarie, domiciliari o ambulatoriali, rese necessarie da malattia o infortunio, sostenute per le seguenti prestazioni:

- onorari medici per visite specialistiche, escluse comunque le visite pediatriche (per il controllo di routine legato alla crescita), odontoiatriche e ortodontiche;
- accertamenti diagnostici, purché giustificati da prescrizione medica.

Il rimborso di tali spese è effettuato con una deduzione del 20% e con un minimo non indennizzabile di **Euro 30,00** (trenta/00) per ogni visita, analisi od esame, fermo il limite massimo annuo di **Euro 1.050,00** (millecinquanta/00) stabilito.

N.B. Le visite specialistiche sono rimborsabili se dalla documentazione inviata risulta inequivocabilmente il titolo di specializzazione del medico chirurgo che ha effettuato la visita. Nessun rimborso è quindi previsto per le prestazioni di medicina generica.

Esempio: *Un impiegato nostro Iscritto, a seguito di una presunta malattia, necessita di una visita specialistica per accertare la diagnosi.*



La spesa da lui sostenuta è pari a **Euro 400,00** (quattrocento/00) che viene pagata dall'Iscritto stesso.

Il F.I.L.COOP. Sanitario rimborserà all'Iscritto la cifra di **Euro 320,00** (trecentoventi/00) in quanto viene applicato lo scoperto del 20% [**Euro 80,00** (ottanta/00)].

N.B.: qualora la spesa sostenuta sia inferiore e/o uguale a **Euro 150,00** (centocinquanta/00) verrà applicata, per ciascuna prestazione, la franchigia di **Euro 30,00** (trenta/00) in quanto lo scoperto del 20% non raggiunge il minimo non indennizzabile.

B.3) ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI EXTRA RICOVERO

Il F.I.L.COOP. Sanitario garantisce il rimborso per ciascuna delle seguenti prestazioni:

- | | |
|--------------------------|---------------------------------|
| • Angiografia; | • Mammografia. |
| • Chemioterapia; | • Risonanza magnetica nucleare; |
| • Cobaltoterapia; | • Scintigrafia; |
| • Dialisi; | • Tac; |
| • Elettroencefalografia; | • Telecuore; |

Tali garanzie vengono prestate per ogni anno assicurativo e per ciascun nucleo familiare, entro il limite di **Euro 1.050,00** (millecinquanta/00), con una deduzione del 20% e con il minimo non indennizzabile di **Euro 52,00** (cinquantadue/00) su ogni prestazione.

Esempio: Un dipendente nostro Iscritto a seguito di un infortunio, regolarmente indennizzabile, riporta una sospetta lesione del legamento crociato anteriore sinistro. Per accertare l'eventuale lesione effettua una Risonanza Magnetica Nucleare presso un laboratorio ospedaliero.

La spesa da lui sostenuta è pari a **Euro 800,00** (ottocento/00) che viene pagata dall'Iscritto stesso.

Il F.I.L.COOP. Sanitario rimborserà all'Iscritto la cifra di **Euro 640,00** (seicentoquaranta/00) in quanto viene applicato lo scoperto del 20% [(**Euro 160,00** (centosessanta/00))].

N.B.: qualora la spesa sostenuta sia inferiore e/o uguale a **Euro 260,00** (duecentosessanta/00) verrà applicata, per ciascun accertamento diagnostico, la franchigia dell'importo di **Euro 52,00** (cinquantadue/00) in quanto lo scoperto del 20% non raggiunge il relativo minimo non indennizzabile.



B.4) INTERVENTI CHIRURGICI ODONTOIATRICI EXTRA RICOVERO

In deroga a quanto previsto all'articolo "esclusioni dall'assicurazione", il F.I.L.COOP. Sanitario provvede al rimborso delle spese sostenute per gli interventi chirurgici, compresi quelli di implantologia dentale, conseguenti alle seguenti patologie:

- | | |
|---|---|
| • Adamantinoma; | • Cisti radicolari; |
| • Ascesso dentario da strumento endodontico endocanalare; | • Odontoma; |
| • Cisti follicolari; | • Osteiti mascellari che coinvolgano almeno un terzo dell'osso. |

Per l'attivazione della garanzia è necessaria la prescrizione medica, contenente il quesito diagnostico o la patologia che ha reso necessaria la prestazione, che dovrà essere allegata alla seguente documentazione:

- radiografie e referti radiologici per osteiti mascellari, adamantinoma, odontoma, ascesso dentario da strumento endodontico endocanalare;
- radiografie, referti radiologici e referti istologici per cisti follicolari e cisti radicolari.

Le spese sostenute vengono rimborsate con una deduzione del 20% e con un massimale annuo di **Euro 2.500,00** (duemilacinquecento/00) per nucleo familiare.

Nel caso in cui l'Iscritto si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, il F.I.L.COOP. Sanitario rimborserà integralmente i ticket sanitari a suo carico.

Esempio: Un impiegato nostro Iscritto, a seguito di uno dei quesiti diagnostici o patologia su citata e regolarmente indennizzabile, necessita di un intervento odontoiatrico.

La spesa da lui sostenuta è pari a **Euro 2.000,00** (duemila/00) che viene pagata dall'Iscritto stesso.

Il F.I.L.COOP. Sanitario rimborserà all'Iscritto la cifra di **Euro 1.600,00** (milleseicento/00), in quanto viene applicato lo scoperto del 20% [**Euro 400,00** (quattrocento/00)].

B.5) GARANZIA PER STATI DI NON AUTOSUFFICIENZA (Garanzia prevista per i soli iscritti titolari, esclusi i familiari)

OGGETTO DELLA GARANZIA

Il F.I.L.COOP.Sanitario garantisce il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per un valore massimo corrispondente alla somma garantita all'Iscritto quando questi si trovi, in un momento successivo alla data di decorrenza della polizza, in uno stato di non autosufficienza, come indicato al successivo articolo “definizione dello stato di non autosufficienza”, ed a condizione che tale stato di non autosufficienza sia stato originato da una delle seguenti patologie:

- Alzheimer;
- Ictus;
- Parkinson;
- Sclerosi Multipla;
- SLA;
- oppure sia stato originato da un Infortunio sul lavoro.

PERSONE ASSICURATE

La copertura assicurativa è valida per tutti gli Iscritti al F.I.L.COOP.Sanitario titolari di polizza (sono esclusi i familiari), di età compresa tra 18 e 70 anni, che rispondono ai criteri di accettazione medica esposti all'articolo “condizioni di assicurabilità”.

CONDIZIONI DI ASSICURABILITÀ

Ai fini dell'operatività della garanzia gli Iscritti, al momento della data di effetto della propria copertura assicurativa, non devono rientrare in una delle seguenti condizioni di non assicurabilità:

- 1)** avere attualmente bisogno dell'aiuto di un terzo per compiere uno o più degli atti seguenti: spostarsi, lavarsi, vestirsi, nutrirsi;
- 2)** aver diritto, aver richiesto, o percepire una pensione di invalidità, o una rendita per incapacità permanente che corrisponda ad un livello di incapacità superiore al 25%;
- 3)** presentare malattie, postumi di malattie o di infortuni precedenti, che limitino le capacità fisiche o mentali nella vita quotidiana o nella vita professionale;

- 4) essere affetti dalla malattia di Alzheimer, di Parkinson e Parkinsonismi, dalla sclerosi a placche, dalla sclerosi laterale amiotrofica, da demenze su base vascolare acute e croniche o da diabete complicato da neuropatie e/o angiopatie o da ipertensione non controllata (intendendosi per tale quelle forme particolari di ipertensione che, nonostante l'assunzione di farmaci ipertensivi, mantengono valori di pressione particolarmente elevati sui quali non è possibile intervenire clinicamente) o controllabile solo con l'assunzione di almeno 3 farmaci.

SOMMA ASSICURATA

Il rimborso massimo garantito, nel caso in cui l'Iscritto si trovi nelle condizioni indicate al successivo articolo "definizione dello stato di non autosufficienza", corrisponde a **Euro 350,00** (trecentocinquanta/00) mensili per una durata massima di 2 (due) anni.

DEFINIZIONE DELLO STATO DI NON AUTOSUFFICIENZA

Come previsto dall'articolo "oggetto della garanzia", solo nel caso in cui lo stato di non autosufficienza sia stato originato esclusivamente da una delle seguenti patologie: Sclerosi Multipla, Ictus, Alzheimer, SLA, Parkinson, Infortunio sul lavoro, viene riconosciuto in stato di non autosufficienza l'Iscritto il cui stato di salute venga giudicato "consolidato" e che si trovi nell'impossibilità fisica totale e permanente di potere effettuare da solo almeno tre dei quattro atti ordinari della vita:

- soddisfare la propria igiene personale (capacità di lavarsi da soli in modo da mantenere un livello ragionevole di igiene personale);
- nutrirsi (capacità di consumare cibo già cucinato e reso disponibile);
- spostarsi (capacità di muoversi da una stanza ad un'altra all'interno della residenza abituale, anche con utilizzo di ogni tipo di ausilio);
- vestirsi (capacità di indossare e togliersi correttamente gli abiti, le apparecchiature o gli arti artificiali);

e necessari in modo costante:

- dell'assistenza di un terzo che compia i servizi di cura a domicilio;
- di sorveglianza medica e di trattamenti di mantenimento prestati in regime di ricovero di lunga degenza.

Viene altresì riconosciuto in stato di non autosufficienza l'Iscritto che sia affetto da demenza senile invalidante o dalla malattia di Alzheimer; accertata da un referto medico redatto successivamente all'esame dei risultati di test psicotecnici effettuati da un neuropsichiatra (test Mini Mental Status Esame di Folstein) e necessari in modo costante:

- di un soggiorno in ospedale psichiatrico riconosciuto dal Servizio Sanitario Nazionale;
- dell'assistenza di un terzo che compia i servizi di cura a domicilio.

1° esempio: *Un impiegato nostro Iscritto, a seguito di una malattia, perde completamente la vista da entrambi gli occhi.*

Questo fatto però non gli impedisce di continuare a compiere in maniera autonoma le attività ordinarie della vita quotidiana (lavarsi, vestirsi, spostarsi, nutrirsi), e pertanto la situazione in cui si trova a seguito della perdita totale della vista non giustifica l'attivazione della copertura assicurativa per stati di non autosufficienza.

2° esempio: *Un operaio nostro Iscritto rimane vittima di un incidente stradale particolarmente grave, che lo costringe ad uno stato tale da aver costantemente bisogno dell'assistenza di un'altra persona per effettuare servizi di cura al domicilio. Questo fatto gli impedisce oggettivamente di compiere in maniera autonoma l'attività ordinarie della vita quotidiana (lavarsi, vestirsi, spostarsi, nutrirsi). In conseguenza di ciò si trova inoltre a dover sostenere spese sanitarie per visite specialistiche, accertamenti diagnostici, prestazioni fisioterapiche.*

Il F.I.L.COOP. Sanitario rimborserà all'Iscritto sia le spese sanitarie da lui sostenute che le spese necessarie per il compenso di una badante, sempreché giustificate da apposita fattura, in base a quanto disposto nella presente sezione B.5.



C - Garanzia facoltativa malattia/infortuni – “Formula C” (TUTTI I DIPENDENTI PREVISTI NELLE GARANZIE OBBLIGATORIE)

Prestazioni sanitarie a seguito di malattia / infortunio

Per tutti i dipendenti delle cooperative e consorzi agricoli, dei consorzi agrari, del settore idraulico forestale-agrario e per gli imbarcati su natanti di cooperative di pesca e dei dipendenti dalle aziende di lavorazione della foglia di tabacco secco allo stato sciolto ed Iscritti al F.I.L.COOP.Sanitario, oltre alle garanzie obbligatorie di cui alla **“FORMULAA”**, **“Formula OTD”** ed alla **“Formula B”**, vengono garantite le seguenti prestazioni, valide per l'Iscritto e i familiari a condizione che il medesimo versi la relativa contribuzione annua, aggiuntiva a quella di base, di **Euro 124,00** (centoventiquattro/00).

C.1) RICOVERO OSPEDALIERO

Il F.I.L.COOP.Sanitario garantisce in caso di “grande intervento chirurgico”, come da elenco presente nel nostro sito www.filcoopsanitario.it, effettuato in Istituto di cura pubblico o privato, il rimborso per:

- gli accertamenti diagnostici e le visite specialistiche effettuati nei 90 (novanta) giorni precedenti allo stesso purché resi necessari dalla malattia e/o infortunio che ha determinato il ricovero;
- le spese per gli onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'assistente, dell'anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento (risultante dal referto operatorio), per i diritti di sala operatoria e per il materiale di intervento (ivi compresi gli apparecchi protesici o terapeutici applicati durante l'intervento);
- prestazioni mediche ed infermieristiche, consulenze medico-specialistiche, trattamenti fisioterapici e riabilitativi, medicinali, esami e accertamenti diagnostici durante il periodo di ricovero;
- rette di degenza (non sono comprese in garanzia le spese voluttuarie);
- le rette di vitto e pernottamento dell'accompagnatore, fino alla concorrenza di Euro 52,00 (cinquantadue/00) giornalieri, all'interno dell'Istituto di cura o sostenute fuori della struttura sanitaria nel caso di documentata impossibilità di questa a fornire la ricezione alberghiera;
- il trasporto urgente all'Istituto di cura e viceversa;

- gli esami, gli accertamenti diagnostici, le visite specialistiche, i trattamenti fisioterapici e le cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera), effettuati nei 120 (centoventi) giorni successivi purché resi necessari dalla malattia e/o infortunio che ha determinato il ricovero.

Tali garanzie sono prestate sino alla concorrenza di complessivi **Euro 15.000,00** (quindicimila/00) con uno scoperto del 15%, cumulabili con il massimale di:

- Euro 4.000,00 (quattromila/00) previsto dalla "Formula OTD" di base fermo restando le franchigie, da ritenersi come disponibilità unica per ciascun anno assicurativo e per nucleo familiare assicurato;
- Euro 6.200,00 (seimiladuecento/00) previsto dalla "Formula A" di base fermo restando le franchigie, da ritenersi come disponibilità unica per ciascun anno assicurativo e per nucleo familiare assicurato;
- Euro 9.000,00 (novemila/00) previsto dalla "Formula B" di base fermo restando le franchigie, da ritenersi come disponibilità unica per ciascun anno assicurativo e per nucleo familiare assicurato.

Tali spese vengono rimborsate integralmente nel limite del massimale assicurato.

***Esempio:** Un operaio nostro Iscritto, a seguito di una malattia, deve effettuare un "grande intervento chirurgico" e decide di farsi operare dal medico di sua fiducia presso un Istituto di cura privato.*

All'atto delle dimissioni l'Iscritto paga **Euro 20.000,00** (ventimila/00) a fronte dell'intervento subìto.

Il rimborso delle spese sostenute viene così effettuato:

A **Euro 20.000,00** (ventimila/00) si applica lo scoperto del 15% che ammonta a **Euro 17.000,00** (diciassettemila/00) e, di conseguenza, viene calcolato l'importo di **Euro 15.000,00** (quindicimila/00) che corrisponde al massimale della "**Formula C**";

A **Euro 5.000,00** (cinquemila/00), che sono l'eccedenza del massimale su citato, si applica:

- **Formula OTD:** lo scoperto del 20% che ammonta a Euro 1.000,00 (mille/00) e, di conseguenza, viene calcolato l'importo netto di Euro 4.000,00 (quattromila /00) che corrisponde al massimale;

- **Formula A:** lo scoperto del 20% che ammonta a Euro 1.000,00 (mille/00) e, di conseguenza, viene calcolato l'importo netto di Euro 4.000,00 (quattromila/00);
- **Formula B:** lo scoperto del 30% che ammonta a Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) e, di conseguenza, viene calcolato l'importo netto di Euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00).

Quindi l'Iscritto riceverà, rispettivamente, il rimborso complessivo di:

- **Formula OTD:** Euro 19.000,00 (diciannovemila/00);
- **Formula A:** Euro 19.000,00 (diciannovemila/00);
- **Formula B:** Euro 18.500,00 (diciottomilacinquecento/00).

C.2) CURE DENTARIE DA INFORTUNIO

Il F.I.L.COOP. Sanitario, in presenza di un certificato di Pronto Soccorso, rimborsa all'Iscritto le spese sostenute per prestazioni odontoiatriche e ortodontiche a seguito di infortunio con le modalità sotto indicate.

Le spese sostenute vengono rimborsate con una deduzione del 20% e con il minimo non indennizzabile di **Euro 50,00** (cinquanta/00) per fattura fino alla concorrenza del massimale annuo assicurato per il complesso delle prestazioni su indicate corrispondente a **Euro 1.000,00** (mille/00) per nucleo familiare.

***Esempio:** Un operaio nostro Iscritto a seguito di un infortunio, regolarmente indennizzabile, si deve sottoporre a cure odontoiatriche.*

Il trattamento avrà un costo di **Euro 500,00** (cinquecento/00) che viene pagato dall'Iscritto stesso.

Il F.I.L.COOP. Sanitario applicherà lo scoperto del 20% e pertanto all'Iscritto verranno rimborsati **Euro 400,00** (quattrocento/00).

N.B.: qualora la spesa sostenuta sia inferiore e/o uguale a **Euro 250,00** (duecentocinquanta/00) verrà applicata, per ciascun ciclo di cura, la franchigia di **Euro 50,00** (cinquanta/00) in quanto lo scoperto del 20% non raggiunge il minimo non indennizzabile.

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO

Art. 1 - Scopi

Il F.I.L.COOP. Sanitario, che ha sede a Roma in Via Flavia 3, ha lo scopo di assicurare ai lavoratori delle cooperative e consorzi agricoli, dei consorzi agrari, del settore idraulico forestale-agrario, delle cooperative di pesca su natanti, dalle aziende di lavorazione della foglia di tabacco secco allo stato sciolto ed ai loro nuclei familiari un sistema mutualistico integrativo del Servizio Sanitario Nazionale nonché forme di tutela infortunistica ed assistenziale volte a garantire una adeguata tutela negli stati di bisogno dei propri assistiti.

Art. 2 – Categorie assistite

Sono iscritti al F.I.L.COOP. Sanitario:

- gli impiegati a tempo indeterminato e gli operai a tempo determinato ed indeterminato del settore forestale come previsto all'art. 32 del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria.
- gli impiegati, quadri e operai a tempo indeterminato e gli impiegati a tempo determinato con contratto superiore a 6 mesi delle cooperative e consorzi agricoli come previsto all'art. 12 del CCNL.
- i dipendenti a tempo indeterminato dei consorzi agrari come previsto all'art. 37 del CCNL.
- gli imbarcati a tempo indeterminato su natanti di cooperative di pesca come previsto all'art.40bis del CCNL.
- i dipendenti dalle aziende di lavorazione della foglia di tabacco secco allo stato sciolto come previsto all'art.46bis del CCNL.
- tutti coloro che operano nell'ambito del lavoro agricolo la cui richiesta di iscrizione sia accolta, in via convenzionale, con delibera del Comitato di Gestione del Fondo.

Art. 3 – Iscrizione al fondo: decorrenza, cessazione

- I)** Sono iscritti al F.I.L.COOP. Sanitario, in “Formula A” ed in “Formula OTD”, i dipendenti ai quali si applica il relativo CCNL, citato nell'art. 2 “categorie

assistite" del presente estratto del regolamento, e che sono di seguito riportati:

- operai a tempo determinato e indeterminato delle cooperative e consorzi agricoli;
- operai a tempo determinato e indeterminato del settore idraulico forestale-agrario;
- impiegati a tempo indeterminato del settore idraulico forestale-agrario;
- imbarcati a tempo indeterminato su natanti di cooperative di pesca;
- dipendenti dalle aziende di lavorazione della foglia di tabacco secco allo stato sciolto.

Se questi lavoratori saranno assunti durante l'anno, l'iscrizione decorrerà dal primo giorno del mese successivo alla data di assunzione (**salvo disdetta scritta**) e la contribuzione andrà versata in dodicesimi.

Qualora l'iscritto non volesse aderire al F.I.L.COOP. Sanitario l'azienda dovrà inviare, nei termini di 30 (trenta) giorni dalla stessa data di assunzione, copia della disdetta scritta su propria carta intestata e sottoscritta dal dipendente.

- 2)** Sono iscritti al F.I.L.COOP. Sanitario, in **"Formula B"**, i dipendenti a tempo indeterminato dei consorzi agrari, gli impiegati e quadri a tempo indeterminato e gli impiegati a tempo determinato con contratto superiore a 6 mesi delle cooperative e consorzi agricoli ai quali si applica il relativo CCNL, citato nell'art. 2 "categorie assistite" del presente estratto del regolamento.



Se i dipendenti dei consorzi agrari saranno assunti durante l'anno o gli impiegati e quadri delle cooperative e consorzi agricoli decidono di aderire volontariamente durante l'anno, il datore di lavoro sarà tenuto a versare la contribuzione in dodicesimi e l'iscrizione decorrerà:

- **per i dipendenti dei consorzi agrari:** dal primo giorno del mese successivo all'assunzione [salvo disdetta scritta da inviare nei termini di 30 (trenta) giorni];
- **per gli impiegati e quadri delle cooperative e consorzi agricoli:** dal primo giorno del mese successivo all'adesione e, inoltre, l'azienda dovrà inviare nei termini di 30 (trenta) giorni la copia di competenza del Fondo del "modulo di adesione" che il lavoratore sarà tenuto a compilare e sottoscrivere.

N.B. L'iscrizione al F.I.L.COOP. Sanitario, alla quale è subordinata l'erogazione delle prestazioni, decorre dalle ore 0 del primo giorno per il quale il datore di lavoro ha versato la contribuzione. Fermo quanto previsto al seguente art. 10 "termini di aspettativa".

In caso di cessazione del rapporto di lavoro o di pensionamento, il diritto alle prestazioni cessa alle ore 24 della fine del mese dell'ultima contribuzione versata.

Art. 4 – Familiari aventi diritto alle prestazioni

Il F.I.L.COOP. Sanitario eroga le prestazioni sanitarie previste dal regolamento anche agli appartenenti del nucleo familiare dell'Isritto.

Per nucleo familiare si intende il coniuge o convivente "more uxorio" ed i figli fino a 26 anni di età che risultano nello stato di famiglia dell'Isritto.

La composizione del nucleo familiare dell'Isritto deve essere dichiarata all'atto della richiesta di prestazioni e certificata con l'esibizione del certificato di stato di famiglia o autocertificazione.

Il diritto dei familiari dell'Isritto ad ottenere le prestazioni sorge, rimane in essere e cessa con quello dell'Isritto medesimo.

Art. 5 – Contribuzione

La contribuzione dovuta al F.I.L.COOP. Sanitario per aver diritto alle prestazioni, è determinata dalla contrattazione collettiva.

Il suo ammontare attuale è di:

Formula A: Euro 52,00 (cinquantadue/00) annue che:

- è a totale carico del datore di lavoro per i dipendenti a tempo indeterminato dalle aziende di lavorazione della foglia di tabacco secco allo stato sciolto;
- è al 50% a carico del datore di lavoro e al 50% a carico degli operai a tempo indeterminato delle cooperative e consorzi agricoli, degli impiegati e operai a tempo indeterminato del settore idraulico forestale-agrario e degli imbarcati a tempo indeterminato su natanti di cooperative di pesca.

Formula OTD: Euro 36,00 (trentasei/00) annue che:

- è a totale carico del datore di lavoro per i dipendenti a tempo determinato dalle aziende di lavorazione della foglia di tabacco secco allo stato sciolto;
- è al 50% a carico del datore di lavoro e al 50% a carico degli operai a tempo determinato delle cooperative e consorzi agricoli, degli impiegati e operai a tempo determinato del settore idraulico forestale-agrario.

Formula B: Euro 186,00 (centoottantasei/00) annue che:

- è 2/3 a carico del datore di lavoro e 1/3 a carico dei dipendenti dei consorzi agrari;
- è al 50% a carico del datore di lavoro e al 50% a carico degli impiegati e quadri delle cooperative e consorzi agricoli a tempo indeterminato e gli impiegati a tempo determinato con contratto superiore a 6 mesi.

Formula C: Euro 124,00 (centoventiquattro/00) annue che è a totale carico dei lavoratori delle cooperative e consorzi agricoli, dei consorzi agrari, del settore idraulico forestale-agrario, degli imbarcati su natanti di cooperative di pesca e dei dipendenti dalle aziende di lavorazione della foglia di tabacco secco allo stato sciolto.

Art. 6 – Richiesta delle prestazioni

La richiesta delle prestazioni deve essere inoltrata al F.I.L.COOP. Sanitario entro i seguenti termini:

- 2 (due) anni dall'evento;
- 2 (due) anni dal giorno della morte e dell'infortunio.

Le richieste inoltrate dopo i predetti termini non saranno accolte e a tal fine farà fede la data di spedizione della richiesta stessa.

Art. 7 – Documentazione occorrente

La documentazione da presentare per ottenere il rimborso delle spese soste-

nute e garantite dal F.I.L.COOP.Sanitario è specificata nel “modulo di rimborso per la richiesta di prestazioni” presente nel nostro sito www.filcoopsanitario.it.

Art. 8 – Delimitazioni dell’assicurazione

Sono esclusi dall’assicurazione i rimborsi per:

- le cure e/o gli interventi per l'eliminazione o correzione di difetti fisici o malformazioni preesistenti alla stipulazione del contratto;
- la cura delle malattie mentali e dei disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti nevrotici;
- le protesi dentarie, la cura delle paradontopatie, le cure dentarie e gli accertamenti odontoiatrici;
- le prestazioni mediche aventi finalità estetiche (salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da infortuni);
- le spese per l'acquisto, la manutenzione e la riparazione di apparecchi protesici o terapeutici;
- il trattamento delle malattie conseguenti all'abuso di alcool e di psicofarmaci, nonché all'uso non terapeutico di stupefacenti o di allucinogeni;
- gli infortuni conseguenti all'abuso di alcool e di psicofarmaci, nonché all'uso non terapeutico di stupefacenti o di allucinogeni;
- gli infortuni derivanti da sports aerei, dalla partecipazione a corse e gare motoristiche ed alle relative prove ed allenamenti (salvo che si tratti di gare di regolarità pura);
- gli infortuni causati da azioni dolose compiute dall'Assicurato, intendendosi invece compresi quelli sofferti in conseguenza di imprudenza o negligenza anche grave dell'Assicurato stesso;
- le conseguenze dovute a tentato suicidio, autolesionismo ed azioni delittuose commesse dall'Assicurato con dolo o colpa grave;
- le conseguenze dirette o indirette di transumanza del nucleo dell'atomo di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche e di esposizione a radiazioni ionizzanti;
- le conseguenze di guerra, insurrezioni, movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche ed eventi atmosferici;
- le malattie professionali così definite dal D.P.R. 30 Giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche.

Art. 9 – Limiti di età

L'assicurazione vale per l'Iscritto, il coniuge o convivente “more uxorio” di età non superiore ai 70 anni e per i figli fino a 26 anni.

Al raggiungimento di tali limiti di età l'iscrizione al Fondo cessa alla scadenza annuale o semestrale dell'ultima contribuzione versata.

Art. 10 – Termini di aspettativa

L'assicurazione prende effetto dalle ore 24:

- del giorno di decorrenza della garanzia per gli infortuni e per le visite specialistiche;
- dal 30° giorno successivo a quello di decorrenza della garanzia per le malattie;
- dal 180° giorno successivo a quello di decorrenza della garanzia per i casi di ricovero a seguito di malattie che siano l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche insorte anteriormente alla stipulazione del contratto, nonché di malattie croniche o recidivanti;
- dal 270° giorno successivo a quello di decorrenza della garanzia per il parto, l'aborto e per le malattie dipendenti da gravidanza o puerperio.

Art. 11 – Decesso dell'Iscritto

In caso di decesso dell'Iscritto, gli eredi per ottenere la liquidazione delle prestazioni spettanti al “de cuius” dovranno presentare la seguente documentazione originale:

- certificato di morte;
- atto notorio contenente le generalità complete degli eredi legittimi;
- delega di ciascuno degli eredi conferita ad uno di loro per riscuotere l'importo spettante;
- autorizzazione del giudice tutelare in caso di erede minorenne;
- fatture funebre.

Art. 12 – Controlli

Il F.I.L.COOP. Sanitario al fine di accertare il diritto dell'Iscritto alle prestazioni si riserva la facoltà di esercitare ogni controllo ed ogni accertamento tramite medici di propria fiducia o istituzioni pubbliche o private. Il rifiuto di presentare la documentazione richiesta o l'opposizione agli eventuali accertamenti decisi dal F.I.L.COOP. Sanitario comportano la decadenza del diritto alle prestazioni.

ELENCO "GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI"

Apparato genitale:

- Orchiectomia per neoplasie maligne con linfadenectomia;
- Intervento vaginale e addominale per incontinenza urinaria;
- Creazione operatoria di vagina artificiale (da sigma);
- Creazione di condotto vaginale con inserimento di protesi;
- Creazione di condotto vaginale con rivestimento epidermico;
- Cura chirurgica di fistola vescico-vaginale;
- Cura chirurgica di fistola ureterale;
- Cura chirurgica di fistola retto-vaginale;
- Metroplastica;
- Pannisterectomia radicale per via addominale;
- Pannisterectomia radicale per via vaginale;
- Eviscerazione pelvica;
- Vulvectomy totale.

Chirurgia Cardiaca:

- Pericardiectomia;
- Sutura del cuore per ferite;
- Interventi per corpi estranei del cuore;
- Interventi per malformazioni del cuore e dei grossi vasi endotoracici;
- Commisurotomia;
- Operazione per embolia dell'arteria polmonare;
- Valvuloplastica della mitrale o dell'aorta;
- Sostituzione valvolare con protesi;
- Infartecotomia in fase acuta;
- Resezione aneurisma del ventricolo sinistro;
- By-pass aorto-coronarico con vena;
- By-pass aorto-coronarico e resezione aneurisma del ventricolo sinistro;
- Impianto di arteria mammaria secondo Vineberg, singolo e doppio;
- Impianto di pace-maker epicardio per via toraco-tomica o frenico-pericardica;
- Asportazione dei tumori endocavitari del cuore;
- Trapianto del cuore.

Collo:

- Tiroidectomia totale per neoplasie maligne.

Cranio e sistema nervoso centrale e periferico:

- Craniotomia per lesioni traumatiche intracerebrali;
- Asportazione di neoplasie endocraniche, di aneurismi o per correzioni di altre condizioni patologiche;
- Cranioplastiche;
- Operazioni endocraniche per ascesso ed ematoma intracranico;
- Interventi per derivazione liquorale diretta o indiretta;
- Operazione per encefalo meningocele;
- Lobotomia ed altri interventi di psicotomia;
- Talamotomia, pallidotomia ed altri interventi simili;
- Asportazione di tumori orbitali per via endocranica;
- Interventi per epilessia focale;
- Interventi endorachidei per asportazione di neoplasie, cordotomie, radicotomie e altre affezioni meningeomieloidali;
- Neurotomia retrogasseriana – sezione intracranica di altri nervi;
- Interventi sull'ipofisi per via transfenoidale;
- Emisferectomia;
- Interventi associati sul simpatico toracico e sui nervi splanchnici;
- Surrenelectomia e altri interventi sulla capsula surrenale;
- Vagotomia per via toracica.

Esofago:

- Interventi per diverticolo dell'esofago;
- Resezione dell'esofago cervicale;
- Resezione totale esofagea con esofagoplastica in un tempo;
- Collocazione di protesi endoesofagea per via toraco-laparotomica;
- Mediastinotomia soprasternale per enfisema mediastinico;
- Interventi nell'esofagite, nell'ulcera esofagea e nell'ulcera peptica post-operatoria;
- Operazione sull'esofago per stenosi benigne, per tumori, resezioni parziali base, alte e totali.

Faccia e bocca:

- Plastica per paralisi del nervo facciale;
- Correzione naso a sella;
- Riduzione fratture mandibolari con osteosintesi;
- Parotidectomia con conservazione del facciale;
- Asportazione della parotide per neoplasie maligne;
- Interventi per neoplasie maligne della lingue e del pavimento orale con svuotamento ganglionare contemporaneo;
- Interventi ampiamente demolitivi per neoplasie maligne della lingua, del pavimento orale e della tonsilla con svuotamento ganglionare;
- Demolizione dell'osso frontale;
- Resezione del massiccio facciale per neoformazioni maligne;
- Demolizione del massiccio facciale con svuotamento orbitario;
- Resezione del mascellare superiore;
- Operazioni demolitrici per tumori del massiccio facciale con svuotamento orbitario;
- Fratture del condilo e dell'apofisi coronoide mandibolare. Trattamento chirurgico e ortopedico;
- Fratture dei mascellari superiori – trattamento chirurgico e ortopedico.

Fegato e vie biliari:

- Epatotomia semplice per cisti da echinocco;
- Resezione epatica;
- Epatico e coledocotomia;
- Papillotomia per via trans-duodenale;
- Interventi per la ricostruzione delle vie biliari;
- Interventi di drenaggio interno delle vie biliari (colecisto gastrostomia, colecisto enterostomia);
- Trapianto del fegato.

Laringe:

- Laringectomia orizzontale sopraglottica;
- Laringectomia parziale verticale;
- Laringectomia totale;
- Faringolaringectomia.

Oculistica:

- Iridocicloretrazione;
- Trabeculectomia;
- Trapianto della cornea.

Ortopedia e traumatologia:

- Disarticolazione interscapolo toracica;
- Emipelvectomy;
- Artroprotesi di anca;
- Protesi di femore;
- Artroprotesi di ginocchio;
- Artroprotesi di gomito;
- Protesi di Thompson;
- Protesi di spalle e gomito;
- Protesi di polso;
- Protesi di ginocchio;
- Vertebrotonia.

Otorinolaringoiatria:

- Chirurgia della sordità otosclerotica;
- Timpanoplastica;
- Chirurgia endoauricolare della vertigine;
- Chirurgia translabyrinthica della vertigine;
- Decompressione del nervo facciale;
- Decompressione del nervo facciale con innesto o rafia;
- Resezione del nervo petroso superficiale.

Pancreas e milza:

- Interventi di necrosi acuta del pancreas;
- Interventi per cisti e pseudocisti del pancreas:
 - enucleazione delle cisti;
 - marsupializzazione.
- Interventi per fistole pancreatiche;
- Interventi demolitivi del pancreas:
 - totale o della testa;
 - della coda.
- Splenectomia;
- Anastomosi porta-cava e spleno-renale;
- Anastomosi mesenterica-cava;
- Trapianto del pancreas.

Pediatria:

- Idrocefalo ipersecretivo;
- Polmone cistico e policistico (lobectomy, pneumectomy);
- Cisti e tumori tipici del bambino di origine bronchiale enterogena e nervosa (simpatoblastoma);
- Atresia dell'esofago;
- Fistola dell'esofago;
- Atresia dell'ano semplice:
 - abbassamento addomino perineale.
- Atresi dell'ano con fistola retto-uretrale o retto-vulvare:
 - abbassamento addomino perineale.
- Eleratoma sacro coccigeo;
- Megauretere:
 - resezione con reimpianto;
 - resezione con sostituzione di ansa intestinale.
- Nefrectomia per tumore di Wilms;
- Megacolon – operazione addomino perineale di Buhamel o Swenson;
- Fistole e cisti del canale onfalomesenterico con resezione intestinale.

Peritoneo e intestino:

- Laparotomia per contusioni e ferite penetranti dell'addome con lesioni di organi interni parenchimali;
- Idem con lesioni dell'intestino – resezione intestinale;
- Occlusione intestinale di varia natura – resezione intestinale;
- Resezione del tenue;
- Resezione ilio-cecale;
- Colectomia segmentaria;
- Colectomia totale.

Retto e ano:

- Amputazione del retto per via sacrale;
- Amputazione del retto per via ad domino-perineale.

Stomaco e duodeno:

- Resezione gastrica;
- Gastrectomia totale;
- Resezione gastro-digiunale per ulcera peptica post-anastomotica;
- Intervento per fistola gastro-digiuno-colica;
- Cardiomiectomia extramucosa.

Torace:

- Mastectomia radicale allargata con svuotamento linfoghiandolare della mammaria interne e del cavo ascellare;
- Interventi sul mediastino per tumori;
- Resezioni segmentarie e lobectomia;
- Pneumectomia;
- Decorticazione polmonare;
- Pleuro pneumectomia;
- Toracectomia;
- Interventi per fistole del moncone bronchiale dopo exeresi;
- Resezione bronchiale con reimpianto;
- Interventi per fistole bronchiali cutanee;
- Asportazione del timo;
- Toracoplastica totale.

Vasi:

- Interventi per aneurismi dei seguenti vasi arteriosi: carotidi, vertebrali, succlavia, tronco brachio-cefalico, iliache;
- Interventi per stenosi od ostruzione della carotide extracranica o succlavia o arteria anonima;
- Disostruzione by-pass aorta addominale;
- Interventi per stenosi dell'arteria renale, mesenterica superiore o celiaca;
- Resezione arteriosa con plastica vasale;
- Operazione sull'aorta toracica e sull'aorta addominale.

Urologia:

- Intervento per fistola vescico-rettale;
- Cistectomia totale con ureterosigmoidostomia;
- Ileocisto plastica – colecisti plastica;
- Cistectomia totale;
- Intervento per fistola vescico-intestinale;
- Intervento per estrofia della vescica;
- Nefrectomia allargata per tumore;
- Nefroureterectomia totale;
- Trapianto del rene.

F.I.L.COOP. Sanitario
Via Flavia, 3 - 00187 Roma